

REPUBBLICA ITALIANA N°174/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Nicoletta Niero, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31996** del registro di Segreteria promosso da

G. M. nato il OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS Cod. Fisc.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall' Avv.to Marianna Pirillo del Foro di Padova, p.e.c.: marianna.pirillo@ordineavvocatipadova.it e dall'Avv. Alberto Zeffin (c.f. ZFF LRT 71P01 A568I – pec: alberto.zeffin@ordineavvocatipadova.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alberto Zeffin in Padova, Via Trieste n.23,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino dell'Avvocatura INPS e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro n. 500/d;

PER l'accertamento dei diritto alla maggiorazione contributiva ex art 80 della legge n. 388/2000;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S;

SENTITO l'Avv. Guadagnino per l'INPS, che ha concluso come da verbale, nessuno per il ricorrente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso in data 21 marzo 2024, ritualmente notificato, l' odierno ricorrente, premesso di avere presentato istanza alla competente Commissione Medico Legale per l'accertamento del presupposto sanitario per l'accesso alle prestazioni previste per gli invalidi civili ed in particolare quelle previste dall'art. 80 della legge n. 388/200 (IC non inferiore al 75%) e di avere ottenuto un riconoscimento di invalidità parziale al 70%, lamentava l'erroneità del giudizio medico legale stante la gravità delle patologie sofferte.

Chiedeva, quindi, sulla base di una perizia medico legale di parte, l'accertamento del possesso dei requisiti socio – economici richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla condizione di invalidità civile in cui versa (Maggiorazione Contributiva ex art. 80, c. 3 L. 388/2000).

Con memoria in data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta, *medio tempore*, revisione in autotutela (in data 29 gennaio 2024) dell'accertamento medico legale con attribuzione della misura del 80% di invalidità civile.

Con successiva memoria del 1 ottobre 2024 il ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela, si associava alla richiesta di cessazione

della materia del contendere a spese compensate.

All'odierna udienza, il procuratore di INPS, richiamate le note di parte ricorrente, ha concluso come in atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che "*anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (…) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale*" (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, parte resistente INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento, adottato in autotutela, con il quale è stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente pari al 80%, misura che consente allo stesso di accedere agli invocati benefici

di cui all'art. 80 della Legge n. 388/2000, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha prestato espressamente adesione alla definizione dei rapporti in tal modo intervenuta, essendo il sopravvenuto assetto dei rapporti satisfattivo della pretesa azionata.

In base all' assetto dei reciproci rapporti così determinatosi in relazione ai profili dedotti in giudizio, pertanto, sono venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e, con questo, anche la necessità di una pronuncia di questo Giudice: deve, pertanto, darsi atto che è cessata la materia del contendere, verificandosi perciò una causa di estinzione del processo ai sensi dell'art. 111 c.g.c. che, pertanto, deve essere dichiarata.

Quanto al residuo profilo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 111, comma 8 c.g.c., le stesse restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nulla invece è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31996** del registro di segreteria, promosso da **G. M.** contro **INPS**, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta,

dichiara

la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Compensa integralmente tra le parti le spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'udienza del 7 ottobre 2024

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/10/2024

Il Funzionario Preposto

Tonolo Nadia

(firmato digitalmente)